



Venezia, 24-04-2013

nr. ordine 1810
Prot. nr. 64

Al Sindaco Giorgio Orsoni

e per conoscenza

Al Presidente della II Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare II
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Trasparenza nelle Società partecipate.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Venuto a conoscenza di una direttiva della Direzione Generale del Comune di Venezia, relativa alla formazione degli organi di governo delle Società comunali, in obbedienza ai dispositivi previsti dalla Spending Review, e stimolato da frequenti articoli della stampa locale sulla lotteria delle nuove nomine, manifesta l'opportunità di mettere a conoscenza i Consiglieri dello stato di avanzamento dei lavori connessi con il suddetto atto di indirizzo.

VISTO CHE

con atto del 26/02/2013, PG. 2013/97812, "**Direttiva in tema di composizione e compensi degli organi amministrativi delle Società controllate in via diretta e indiretta dal Comune di Venezia**" viene inviato ai Presidenti delle SOCIETA' AMES SPA, AVM SPA, CVM SPA, INSULA SPA, IVE SRL, PMV SPA, VENEZIA SPIAGGE SPA, VENIS SPA, VERITAS SPA gli indirizzi ai quali attenersi per la nomina dei rappresentanti comunali nelle predette Società.

l'atto prende origine dagli obblighi imposti dalla successione di leggi, sino a giungere alla 135/2012, convertita dal D.lgs. 95/2012, che tracciano i percorsi deliberativi in ordine ad alcuni principali contenuti:

1. numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate (anche in via indiretta, cioè controllate da società di cui il Comune possiede il controllo), è stabilito nel **numero massimo di 3**, salvo i casi in cui il capitale sociale sia superiore ai 2 milioni di €, la percentuale di fatturato da prestazione di servizi sia inferiore al 90% nei rapporti con l'amministrazione pubblica nel 2011; nella fattispecie, considerata la complessità delle attività svolte, il numero degli amministratori può salire a 5;
2. riserva di posti nei Consigli di Amministrazione al genere meno rappresentato, o la presenza, del genere minoritario (terminologia adottata nell'atto di indirizzo della Giunta comunale) almeno per 1/3 dei componenti; per il primo mandato successivo all'entrata in vigore, (il 26/10/2012) del regolamento attuativo della legge 120 del 12/07/2011 è prevista la **riserva di 1/5 dei posti con arrotondamento per eccesso all'unità superiore**;
3. dal primo rinnovo dei Consigli di Amministrazione dall'entrata in vigore del D.lgs 5/2012 (06/07/2012), i C.d.A. dovranno essere composti:
 - a) con numero massimo di 3 consiglieri, almeno due scelti tra i dipendenti dell'Ente controllante. in caso di Società controllate direttamente;
 - b) con numero massimo di 3 consiglieri, nel caso di Società controllate indirettamente, almeno due nominati fra i dipendenti della Società controllante e/o dall'ente controllante; il terzo membro svolgerà funzioni di Amministratore delegato,
 - c) con numero massimo di 5 consiglieri: per le Società controllate direttamente, almeno 3 membri scelti tra i dipendenti dell'ente controllante;
 - d) per le Società controllate indirettamente, con numero massimo di 5 consiglieri, almeno 3 membri scelti tra i dipendenti della Società controllante e/o i dipendenti dell'ente controllante in via indiretta; la cariche di Presidente e di Amministratore delegato dovranno essere disgiunte, con le sole aree delle relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno affidabili al Presidente;
4. in base alla legge 244/2007 **coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con Società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli Organi di governo o di controllo dell'organismo o Società con cui è instaurato un**

rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

CONVENUTO CHE

La direttiva indica le modalità di determinazione dei compensi degli Amministratori e ricorda, tra l'altro, che i compensi assegnati ai Dirigenti comunali nominati nei Consigli di Amministrazione vanno retrocessi al Comune, in modo da finanziare il premio di risultato collegato alla retribuzione di posizione;

i Dirigenti delle Società di primo livello nominati Amministratori nelle controllate di secondo livello, devono retrocedere i compensi alla controllante.

il Presidente delle Società di primo livello è tenuto, **con adeguato anticipo rispetto alla data di convocazione dell'organo della Società controllata chiamato a deliberare sull'argomento**, a comunicare al Direttore Generale del Comune di Venezia le proposte in materia di composizione dell'organo amministrativo delle controllate di secondo livello, producendo comunque i curricula dei soggetti proposti se di nuova nomina, oltre ai relativi compensi.

l'atto pianifica un insieme significativo di azioni per dare uniforme applicazione delle Leggi in tutto il complesso delle Società sopra indicate; al di là della valutazione relativa alla ammissibilità di alcune delle interpretazioni che esso traduce in adattabilità della norma, pare lecito

CONSIDERARE CHE

1. vista la sempre più fitta serie di indiscrezioni apparse sulla stampa intorno ai candidati ai principali Consigli di Amministrazione delle Società di primo livello;

2. vista la complessità degli atti da compiere per scegliere tra i Dirigenti comunali da immettere nei consigli di amministrazione, secondo criteri di selezione che non è dato conoscere perché non indicati nell'atto di indirizzo;

3. visto il fatto che pare siano da produrre i curricula dei Dirigenti delle Società di secondo livello solo se di nuova nomina, mentre pare più che opportuno richiederli anche per quelli già nominati;

4. visto che la Legge vieta che dei dipendenti di una società pubblica siano anche dipendenti della stessa,

SI CHIEDE AL SINDACO

1. se non sia opportuno dare **la massima pubblicità** a tutti gli atti che devono essere adottati per conseguire l'obiettivo fissato dalle Società, direttamente e indirettamente controllate dal Comune di Venezia;

2. se Organi di gestione e di controllo, possano attraverso un riordino di tutti i database del Comune, organizzare un registro delle posizioni consultabile anche dai cittadini attraverso un apposito link sul sito internet del Comune di Venezia;

3. se non sia opportuno dare conto del fatto che alcune rilevanti posizioni nei Consigli di amministrazione di **ACTV e VERITAS** siano state ricoperte da dipendenti delle stesse, in apparente contrasto con la Legge e con quanto richiamato nella direttiva;

4. se non sia opportuno estendere la direttiva a tutta l'intera galassia delle Società' comunali;

5. se non sia opportuno arricchire la direttiva in oggetto, con il divieto del cumulo di incarichi, valido sia per **dipendenti comunali** che per **dipendenti di Società controllate**, nonché per i soggetti eventualmente provenienti dall'esterno delle Pubbliche Amministrazioni.

Antonio Cavaliere

Sebastiano Costalonga
Marta Locatelli
Alessandro Scarpa